



Ministero dei Trasporti  
CAPITANERIA DI PORTO PORTOFERRAIO

**ORDINANZA N. 25 /2007**

- Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Portoferraio:
- Viste:** l'istanza presentata dall'Associazione Costa del Sole in data 29.09.2006 e sottoscritta anche dall'Associazione "Il Coteretto" e dal "Centro Marino Hydra";
- Viste:** le note della Comunità Montana dell'Arcipelago Toscano in data 17.01.2007 e dall'Associazione Albergatori Isola d'Elba in data 18.01.2007;
- Considerata:** la necessità di adottare provvedimenti a salvaguardia del territorio di Fetovaia e del Golfo omonimo, nonché di tutelare l'incolumità pubblica, armonizzando, altresì le diverse attività esercitabili sul demanio e sulle acque antistanti;
- Ritenuto:** necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute, implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attività balneari, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi;
- Vista:** l'Ordinanza di sicurezza balneare vigente emanata dal Capo del Compartimento Marittimo di Portoferraio;
- Vista:** la vigente Ordinanza adottata dal Capo del Compartimento Marittimo di Portoferraio ai sensi dell'art. 8 della Legge 08 luglio 2003, n° 172, in materia di limiti di navigazione rispetto alla costa;
- Visto:** il dispaccio n. 02.01./13413 in data 8 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di compatibilità tra attività nautiche e la disciplina delle attività balneari;
- Visto:** il dispaccio n. 02.02./15670 in data 15 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di attività nautiche collegate con il trasporto turistico;
- Considerato:** che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce obbligo che l'ente concedente può imporre con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari o con specifica ordinanza;
- Vista:** l'Ordinanza balneare vigente emanata dal Comune di Campo Nell'Elba;
- Tenuto conto:** di quanto emerso nel corso della riunione svoltasi in data 27.03.2007 con i rappresentanti delle Civiche Amministrazioni presenti con specifico riferimento alle problematiche connesse alla sicurezza della balneazione ed alla circolazione delle unità in transito nelle località di Naregno nel Comune di Capoliveri e Fetovaia nel Comune di Campo Nell'Elba;
- Visti:** gli articoli 17, 30, 81, 1161, 1164, 1231 del codice della navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo regolamento di esecuzione;

# RENDE NOTO


1. E' istituita una zona di sicurezza, riservata ai bagnanti, delimitata verso il largo da gavitelli biconici rossi del diametro di 50 centimetri (secondo quanto visualizzato al **punto 1** della planimetria allegata) e interdetta alla circolazione di qualsiasi unità diversa da quelle a remi.
2. Oltre la zona di mare di **200 metri** riservata ai bagnanti (come individuata dalla vigente Ordinanza di Sicurezza Balneare) è istituita una fascia di rispetto – **dell'ampiezza di 100 metri** – ove è interdetta la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità, delimitata verso il largo da gavitelli biconici bianchi del diametro di 50 centimetri (secondo quanto visualizzato al **punto 2** della planimetria allegata).
3. E' istituito apposito "**corridoio di atterraggio di 300 metri**" nella zona nord-orientale della spiaggia a partire dal limite della fascia di rispetto di cui al **punto 2** (con le rimanenti caratteristiche previste dall'Ordinanza di Sicurezza balneare vigente emessa dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio) per l'arrivo e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela.




## ORDINA

- Art.1 – I concessionari di Fetovaia hanno l'obbligo della posa in opera di tutti gli apprestamenti segnaletici a mare come individuati dal **punto 1 e 2** in premessa e dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente per gli specchi acquei antistanti le aree a terra in concessione.  
Per i rimanenti specchi acquei, l'obbligo è posto a carico del Comune di Campo Nell'Elba.
- Art.2 – Le unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela, per l'arrivo e la partenza devono usufruire del corridoio di atterraggio appositamente istituito.
- Art.3 – La presente ordinanza deve essere esposta nelle strutture balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare, nonché all'albo Comunale.
- Art.4 – Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
- Art.5 – Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso e più grave illecito e salvo le maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, dell'articolo 53 D.lgs 18 luglio 2005 n.171 e dell'art. 673 del Codice Penale.  
La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo e agli albi dei Comuni rivieraschi ed inclusa nella pagina "**ordinanze**" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it).

Portoferraio, li 30.04.2007

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO  
C.F. (CP) Giuseppe GUCCIONE



1.  AREA RISERVATA BALNEAZIONE
2.  FASCIA DI RISPETTO CON DIVIETO DI SOSTA, ANCORAGGIO E NAVIGAZIONE
3.  CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO